



SENT. 15/2024/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello

Presidente

Antonio Nenna

Consigliere relatore

Andrea Giordano

Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al **n. 46158** promosso
nei confronti di

- Davide SCALABRIN, nato a Marostica (VI) il 9/8/1968 e residente a Modena in Via D'Avia Nord, 1 - 41123 (CF: SCLDVD68M09E970Z) giusta procura rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bragagni e dall'avv. Marco Esposito del foro di Bologna;
- Giuseppe MANZI, nato a Foggia il 26/6/1977, residente in Via Luigi Einaudi n. 1, int. 1, Treviso (TV) 31100 (CF: MNZGPP77H26D643J), giusta procura rappresentato e difeso dall'avv. Santina Franco del Foro di Patti;

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 7 febbraio 2024, con l'assistenza del Segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Consigliere Antonio Nenna, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Salvatore Antonio

Sardella e l'avv. Santina Franco per il convenuto Manzi nonché l'avv. Marco

Esposito per il convenuto Scalabrin;

Ritenuto in

FATTO

1. Il presente giudizio trae origine dalla notizia di danno acquisita nel corso di diversa e autonoma istruttoria aperta dalla Procura regionale a seguito di segnalazione trasmessa il 28/2/2022, ai sensi dell'art. 452 del D.P.R. n. 90 del 15/3/2010 e dell'art. 52 c.g.c. (D.lgs. n. 174 del 26/8/2016), dal Comandante dell'Accademia Militare di Modena, Gen. Davide Scalabrin, riguardante un'ipotesi di appropriazione indebita di denaro pubblico detenuto per ragioni di ufficio da parte di un dipendente civile del Ministero della Difesa assegnato all'Accademia Militare di Modena, il sig. Pasquale Santoro.

Riferisce la Procura contabile che, in sede di audizione ex art. 67 c.g.c. del sig. Santoro, in qualità di presunto responsabile per fatti risalenti al periodo in cui ricopriva il ruolo di gestore degli alloggi *"per il personale di passaggio"* (APP) ad uso foresteria e di aiuto cassiere per l'omesso versamento delle rette incassate presso il Comando Reparto Supporti Generali (RSG), veniva evidenziata una vicenda reputata causativa di danno erariale per il sottoutilizzo del medesimo impiegato civile sig. Pasquale Santoro, in forza presso l'Accademia Militare, con correlata interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e remunerazione a carico delle pubbliche finanze, che si perpetrava a seguito della variazione delle sue mansioni di servizio disposta con provvedimento in data 25/2/2022 dal Comandante dell'Accademia Militare, Gen. Davide Scalabrin.

2. Al riguardo, va rammentato che il procedimento giudiziario attivato dalla

Procura preso questa Sezione nei confronti del sig. Pasquale Santoro, a seguito dell'udienza del 27.09.2023, si concludeva con la sentenza n. 80 del 9.10.2023 con cui il predetto Santoro veniva condannato al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di € 5.408,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nella qualità di agente contabile, per condotte risalenti al periodo in cui questi ricopriva il ruolo di gestore degli alloggi *"per il personale di passaggio"* (APP) ad uso foresteria, a far data dal 16/10/2017 e di aiuto cassiere per la riscossione delle relative rette presso il Comando Reparto Supporti Generali (RSG), dal 9/11/2017 sino alla rimozione disposta in data 25/2/2022.

L'importo di € 5.408,92, indicato nella richiamata sentenza di condanna, era pari alla differenza tra la somma complessiva delle quietanze non riversate, per € 7.479,74, detratto l'importo di € 2.070,82 rinvenuto nella cassetta in uso al sig. Pasquale Santoro.

3. Dopo la verifica ispettiva avviata dall'Ispettorato generale dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, che aveva portato in rilievo alcune irregolarità nelle procedure di riscossione delle rette per l'utilizzo degli APP, il Generale Comandante dell'Accademia, con provvedimento del 25/2/2022, rimuoveva il dipendente civile sig. Pasquale Santoro dal ruolo di *"Gestore degli alloggi A.P.P. ad uso foresteria"* e dallo svolgimento di *"attività amministrative, gestionali e logistiche connesse alla carica di aiuto cassiere per la riscossione delle rette degli alloggi A.P.P. ad uso foresteria"*, disponendo contestualmente la sua assegnazione *"a disposizione del Comandante del Reparto Comando per mansioni di carattere amministrativo, gestionale e logistico"*.

4. Orbene in sede di audizione del 30/1/2023 del sig. Pasquale Santoro,

svoltasi nell'ambito della istruttoria svolta dalla Procura erariale in ordine all'ammanco addebitato al medesimo conclusasi con la sentenza di condanna di questa Sezione n. 80 del 9.10.2023, il medesimo dipendente civile, inquadrato nel profilo professionale di addetto del settore amministrativo e, a far data dal 1°/11/2022, di assistente amministrativo (a seguito del nuovo sistema di classificazione ex art. 18, c. 3, del CCNL 2019-2021), **riferiva che sin dai primi giorni di marzo 2022**, ovvero da quando veniva assegnato "a disposizione del Comandante del Reparto Comando", **non gli era stato mai affidato alcuno specifico incarico.**

Pertanto, acquisita tale *notitia damni* in merito alla presunta sottoutilizzazione del dipendente a far tempo dalla sua rimozione dai precedenti compiti, la Procura contabile apriva un nuovo ed autonomo procedimento istruttorio.

5. All'esito degli accertamenti istruttori (di seguito esposti) l'Attore pubblico esercitava l'azione contabile per fatti di cui alla denuncia del sig. Pasquale Santoro, asseritamente comprovati dalla documentazione versata in atti.

Con decreto n. 15 del 3/2/2023 indirizzato al Comandante dell'Accademia Militare di Modena, la Procura disponeva la produzione di una documentata relazione esplicativa della posizione del dipendente, con particolare riguardo agli incarichi e ai compiti affidati a far tempo dalla rimozione dell'incarico di aiuto cassiere per la riscossione delle rette degli alloggi APP presso il Comando Reparto Supporti Generali disposta con provvedimento del 25/2/2022.

Si chiedeva altresì di allegare ordini di servizio, atti di attribuzione di compiti e di preposizione ai predetti incarichi.

6. In data 8/2/2023 perveniva il riscontro dal Comandante dell'Accademia

Gen. Scalabrin che, ad avviso dell'Organo requirente, non produceva a corredo della relazione e dei prospetti riepilogativi delle assenze e presenze del Santoro alcun atto comprovante l'attribuzione di concreti e specifici incarichi/compiti al dipendente, che restava *"a disposizione del comandante del Reparto Comando"* per il lungo arco temporale considerato.

Il Gen. Davide Scalabrin riferiva che, in qualità di Comandante dell'Ente e datore di lavoro del Santoro, aveva disposto la rimozione del lavoratore dagli incarichi fino ad allora ricoperti per assegnarlo al nuovo ruolo *"enucleabile nell'espressione"* riportata nello stesso provvedimento *"a disposizione"* del Comandante dell'unità organizzativa Reparto Comando dell'Accademia Militare e richiamava l'art. 726 del D.P.R. 15/3/2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'art. 14 della legge 28/11/2005, n. 246, di seguito anche TUOM), in forza del quale l'ufficiale preposto al Comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo esercita le funzioni di Comandante di corpo ed è direttamente responsabile dell'organizzazione e dell'impiego del personale.

Si evidenziava che *"il Comandante del Rep. Cdo quale soggetto preposto al materiale impiego della risorsa umana (anche alla luce delle specifiche funzioni assegnatigli), nonché in virtù di una maggiore conoscenza del dipendente, risulta la persona più adatta ad assegnargli dei compiti e delle mansioni consone al suo livello professionale e alle concrete esigenze del Reparto"* e che tale ruolo era stato ricoperto, a far tempo dal 24/2/2022, dal ten. col. Giuseppe MANZI e, dal 30/9/2022, dal ten. col. Pierluigi RICCO.

Inoltre, si rappresentava che alla base della decisione assunta (nella fattispecie riferita a mansione implicante gestione di denaro) vi era *“la necessità e/o opportunità di rimuovere il SANTORO da tutti gli incarichi connessi con la vicenda sottesa all’ipotesi di danno erariale già segnalata”* e che la *“nuova assegnazione”* risultava *“imposta anche dalla compromissione del rapporto di fiducia che deve legare indissolubilmente datore di lavoro e dipendente”*.

Il lavoratore, come esposto dal Gen. Scalabrin, appariva *prima facie* responsabile dell’ammanco di cassa e veniva rimosso dai compiti già affidati con contestuale assegnazione *“a disposizione del Comandante del Reparto Comando per mansioni di carattere amministrativo, gestionale e logistico”*.

In sede di riscontro istruttorio il Generale Comandante Scalabrin produceva documentazione asseritamente riferita al *“programma cui è tenuto il dipendente civile nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia svolta secondo la modalità conosciuta come ‘smart working’”*, dal quale si evinceva che dalle:

- dalle ore 8:00 alle 12:00 il Santoro sarebbe stato adibito al “controllo email” e “aggiornamenti telefonici”;
- dalle 12:00 alle 14:00 alla “disconnessione/aggiornamenti telefonici”;
- dalle 14:00 alle 16:00 “a disposizione del CTE Rep. Cdo”.

Venivano, inoltre, prodotti documenti sottoscritti dal Comandante del Reparto Comando *pro tempore*, ten. col. Manzi e poi ten. col. Ricco e mensilmente indirizzati al Comandante dell’Accademia, nei quali si legge: *“il dipendente ... al momento non trova adeguato impiego stante gli eventi in cui è rimasto coinvolto. In attesa di nuovi sviluppi chiedo di prendere in considerazione la*

collocazione in lavoro agile per le giornate dal Dip. richieste, rimane comunque a mia disposizione per varie ed eventuali”.

In concreto, rileva la Procura regionale che il persistente mancato adeguato impiego del Santoro risultava confermato di mese in mese in occasione della consueta richiesta al gen. Scalabrin da parte del Comandante del Reparto Comando di collocare il dipendente in lavoro agile.

Evidenzia, ancora, l'Attore pubblico che la circostanza che il Santoro rimanesse a disposizione *“per varie ed eventuali”* risultava pertanto ben nota al Comandante dell'Accademia che, in riscontro a specifico approfondimento istruttorio della Procura contabile, ha fatto riferimento alla periodica lettera del Comandante del Reparto Comando *pro tempore* (da lui ritenuto unico responsabile dell'impiego del Santoro) riferita alla richiesta mensile di *smart working*.

7. In sede di audizione personale di soggetto informato ex art. 60 c.g.c., il ten. col. Ricco riferiva che, dalle 14:00 alle 16:00, il Santoro era a disposizione del Comandante del Reparto Comando e, in caso di necessità, riceveva disposizioni laddove, in assenza di ciò, lo stesso rimaneva a disposizione.

Il ten. col. Ricco evidenziava, poi, che verso la fine di novembre 2022 il Capo dell'ufficio del personale gli aveva prospettato l'eventualità di inserire il Santoro presso il Comando Accademia, ma che il dipendente non si era manifestato disponibile.

8. In sede di riscontro istruttorio, il Comandante Generale Scalabrin precisava, quanto alle giornate di lavoro in presenza e in modalità lavoro agile, *“che il SANTORO, successivamente al noto evento, svolgeva l'attività lavorativa, prevalentemente, in smart working”* e che *“Questa situazione, alla luce della*

pendenza giudiziaria nonché ad un'evidente difficoltà pratica d'impiego, veniva reputata la più opportuna dai Comandanti pro tempore del Reparto Comando", ten. col. Manzi e ten. col. Ricco.

Nella stessa relazione il Gen. Scalabrin evidenziava che anche i compiti svolti in presenza dal SANTORO *"ricalcano, pedissequamente, quelli eseguiti durante il lavoro da casa"* e che, dagli stessi allegati ivi richiamati sarebbe apparso *"evidente, inoltre, che il SANTORO trascorresse una parte della propria giornata lavorativa, generalmente dalle 14 alle 16, in attesa che il Comandante del Rep. Cdo gli assegnasse dei compiti ad hoc, in relazione all'esigenza quotidianamente sorta e da soddisfare. In questo periodo, dunque, il compito portato avanti, sempre da cogliere nell'alveo delle professionalità del SANTORO, veniva definito giorno per giorno in relazione alle esigenze palesatesi"*.

9. In concreto, le risultanze documentali evidenziano, ad avviso della Procura erariale, che il dipendente sig. Pasquale Santoro era chiamato:

- a dedicarsi a non meglio determinate attività di *"controllo email"* e *"aggiornamenti telefonici"* e
- a trascorrere parte della giornata lavorativa, per lo più dalle 14 alle 16, in una condizione di sostanziale attesa di ricevere compiti indefiniti *"vari ed eventuali"*, che il Comandante del Reparto Comando gli avrebbe assegnato *"giorno per giorno"* a seconda delle contingenze ed evenienze del caso.

Veniva di fatto in rilievo, quindi, una situazione di protratta alterazione della normale operatività del lavoro per esigenze di servizio eventuali e non individuate.

Il sig. Pasquale Santoro, formalmente collocato dal Comandante dell'Accademia Militare di Modena "a disposizione" del Comandante del Reparto Comando, risultava, secondo la Procura, in concreto privato di concreta mansione e di specifico impiego laddove, all'esito degli approfondimenti istruttori e delle difese svolte dagli invitati a seguito della contestazione preliminare di responsabilità, non risultava comprovata:

- né l'assegnazione di specifici incarichi/compiti;
- né la correlata prestazione lavorativa per tutto il lungo arco temporale in cui il dipendente restava a disposizione del Comandante del Reparto Comando in attesa di ricevere richieste varie ed eventuali.

Né dalle schede di valutazione del personale sarebbe dato trarre elementi utili laddove nella III sezione si legge un generico riferimento alla "*tenuta ed aggiornamento della eventuale documentazione relativa all'attività svolta*" e "*attività preparatorie connesse ad attività amministrative, gestionali e logistiche*" riportato nella parte dedicata alla "*descrizione del compito assegnato*".

Per l'Attore pubblico, pertanto, **il sig. Pasquale Santoro rimaneva sostanzialmente inoperoso, con correlata interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e remunerazione per tutto il tempo in cui si protraeva la vicenda esiziale** (da marzo 2022 a febbraio 2023) del mancato effettivo e regolare impiego del dipendente civile in forza presso l'Accademia Militare di Modena, come sopra descritto, a fronte del corrispettivo a carico dell'Amministrazione che, invece, secondo le difese, restava concretamente giustificato dal suo "potenziale" impiego.

10. La Procura contabile rileva che, anche in sede di audizione del ten. col.

Ricco, trovava conferma l'assenza di incarichi/compiti specifici assegnati al Santoro, circostanza confermata dall'analisi degli accordi individuali di lavoro dal predetto richiamati e acquisiti in sede di approfondimento istruttorio senza che risultino allegati, né altrimenti documentalmente provati dalle difese, concreti elementi di segno contrario.

L'esame incrociato degli accordi individuali mensili per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile, recanti la sottoscrizione del Gen. Scalabrin e del Comandante del Reparto Comando *pro tempore*, ten. col. Manzi e, poi, ten. col. Ricco, avrebbe infatti confermato l'assenza di incarichi/compiti in capo al dipendente civile Santoro, in violazione dell'art. 1 del D.M. 8/10/2021, che dispone la definizione all'interno dell'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, degli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile, oltreché modalità e tempi di esecuzione e dell'apposita circolare del Ministero della Difesa.

Ad avviso dell'Organo requirente, si tratta di elementi che ancora una volta confermerebbero la palese inadeguatezza nel concreto impiego del dipendente civile in forza presso l'Accademia Militare, anche in spregio alle esigenze, immanenti al lavoro, di continuità e pianificazione delle correlate attività, che non possono prescindere dall'individuazione di compiti specifici da eseguire nel tempo.

11. Nell'ambito dell'audizione ex art. 60 c.g.c. il ten. col. Ricco precisava anche di aver assunto l'incarico di Comandante del Reparto Comando a far data dal 1°/10/2022 e che, nel passaggio di consegne con il predecessore ten. col. Manzi, questi lo avrebbe solo genericamente informato della situazione del dipendente Santoro in relazione alla quale il Comandante

dell'Accademia lo aveva rimosso dagli incarichi fino ad allora ricoperti, senza fornire dettagli circa la sussistenza di particolari disposizioni emesse in merito alle nuove mansioni affidate.

Il ten. col. Ricco precisava, poi, che non compete al Comandante del Reparto Comando disporre movimenti di personale o attribuzione di incarichi specifici, trattandosi di potere del Comandante dell'Accademia datore di lavoro, e dichiarava di aver avuto alcuni colloqui con il Santoro allo scopo di comprendere quali incarichi avrebbe potuto proporre al Generale Comandante.

Aggiungeva di non essersi determinato ad assegnargli compiti precisi stante la limitata possibilità di impiego per effetto di quanto a suo tempo venuto in rilievo e di aver espresso al Vice Comandante valutazione positiva nei confronti del Santoro non avendo riscontrato criticità nell'andamento generale dei singoli uffici.

Come evidenziato in sede di approfondimento istruttorio dal Comandante dell'Accademia, il compilatore della scheda della *performance* era il ten. col. Ricco, Comandante del Reparto Comando *pro tempore* e, sebbene il concreto impiego e la gestione del personale fosse a questi affidata, la sottoscrizione della *performance* restava in capo all'autorità valutatrice, da identificare nel Vice Comandante dell'Accademia, prima autorità nel grado di Colonnello sovraordinata al ten. col. Comandante del Reparto Comando.

In sede di audizione il ten. col. Ricco riferiva, poi, che solo in tempi recenti si era determinato a formalizzare al Comandante dell'Accademia una proposta di impiego del Santoro.

Il medesimo ufficiale precisava di aver proposto che il dipendente fosse

addetto al disbrigo di pratiche burocratiche del personale (licenze, permessi etc) e aggiungeva di non aver ricevuto a quella data alcun riscontro. Il Ricco riferiva ancora di non essere stato mai sollecitato dal Comandante dell'Accademia a fare proposte concrete per il collocamento funzionale del Santoro.

12. All'esito di specifico approfondimento istruttorio volto ad acquisire aggiornate e documentate informazioni anche in merito alle intercorse interlocuzioni tra il Comandante del Reparto Comando e il Comandante dell'Accademia Militare in ordine a ipotesi o proposte di conferimento incarichi al dipendente Santoro successive all'assegnazione a disposizione del Comandante del Reparto Comando del febbraio 2022, la Procura evidenzia che non veniva prodotto:

- alcun documento utile a comprovare siffatta corrispondenza;
- né alcun provvedimento di assegnazione del Santoro e di attribuzione e svolgimento di compiti o incarichi determinati.

13. In sede di ulteriore riscontro istruttorio il Comandante dell'Accademia chiariva i contenuti della nuova assegnazione del Santoro rappresentando che *“la posizione a disposizione del Comandante ... non deve essere assimilata erroneamente, ad un momento di non produttività e di svago del lavoratore. Si tratta, di contro, di un momento, più o meno lungo, che potrebbe anche risultare utile ad elevare professionalmente il lavoratore che ha, infatti, la possibilità di svolgere compiti e mansioni diversi rispetto a quelli ordinari, integrando le richieste quotidiane del proprio Comandante, sul quale, evidentemente, ricade l'obbligo di impiegare la risorsa assegnandole compiti specifici. Senza escludere che questo arco temporale, potrà anche essere*

sfruttato dal lavoratore come momento di aggiornamento tecnico – professionale, approfondendo aspetti e profili nuovi o precedentemente trascurati”.

Inoltre, nella stessa relazione il Comandante dell'Accademia Gen. Scalabrin riferiva la circostanza dell'assenza di formali interlocuzioni, precisando che tale carenza “*non significa che il tema dell'impiego del SANTORO non sia stato affrontato*”, ma che il Santoro sarebbe stato destinatario di incarichi di volta in volta assegnati dal Comandante del Reparto, e che “*dal punto di vista del Comandante dell'Accademia, l'impiego del SANTORO non costituiva un problema e/o una criticità in quanto, come Comandante dell'Ente/Datore di Lavoro, lo avevo già assegnato, messo a disposizione, di chi, ex lege, lo impiega nel quotidiano ovvero di chi ne conosce pregi e difetti, professionalmente parlando*”.

Il Gen. Scalabrin non mancava di evidenziare che “*la concreta determinazione dell'attività del SANTORO dipendeva dal suo Comandante di Corpo che, in relazione, al profilo del lavoratore e alle concrete esigenze del Reparto provvedeva ad assegnargli dei compiti specifici*”.

14. L'Attore pubblico evidenziava al riguardo che, ancora una volta, non venivano fornite informazioni e documenti utili a comprovare l'effettivo affidamento dei presunti compiti specifici che il Comandante del Reparto Comando avrebbe assegnato al sig. Pasquale Santoro e siffatta circostanza, in uno con l'interpretazione offerta dal Generale Comandante circa i contenuti della disposizione di servizio che poneva il dipendente a disposizione, non può, ad avviso della Procura contabile, che ulteriormente confermare l'assenza di fatto, protratta nel tempo, di compiti e di attribuzioni determinate

in capo al dipendente civile in forza presso l'Accademia militare per tutto il lungo arco temporale considerato nel quale risulta che il dipendente non abbia svolto alcuna apprezzabile attività lavorativa.

15. Con invito a dedurre del 22 marzo 2023, ritualmente notificato al Gen. Scalabrin, al ten. col. Manzi ed al ten. col. Ricco, veniva formulata la contestazione preliminare di responsabilità nei confronti degli stessi per il pregiudizio all'erario costituito dalla dispersione delle energie lavorative del dipendente civile sig. Santoro e dalla relativa spesa pubblica sostenuta a titolo di retribuzione con una connotazione di disutilità con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale immanente al rapporto di lavoro nella misura determinata in via equitativa di € 18.551,85, eziologicamente riconducibile, ad avviso della Procura contabile, alle rispettive condotte illecite di natura omissiva descritte.

Trattasi di determinazione in via equitativa del danno (rispetto al complessivo importo delle competenze fisse corrisposte al sig. Santoro nel periodo considerato pari ad € 20.386,64) che è stata dalla Procura erariale *“parametrata alla specifica voce stipendio delle competenze fisse, decurtato nella misura dell'9% di tale singola componente (€ 1.834,79) rispetto al valore oggettivo costituito dalla media dei tre importi mensili alla base del calcolo pari a 1.698,88, tenendo altresì conto della consistenza delle assenze dal servizio effettuate dal Santoro a vario titolo (ferie/malattia per 57 gg) nell'intero arco temporale”* (cfr. pag. 13 della citazione).

16. Il Gen. Davide Scalabrin accedeva al fascicolo istruttorio e faceva pervenire deduzioni scritte con richiesta di audizione personale. Perveniva inoltre la difesa del ten. col. Giuseppe Manzi con richiesta di audizione

personale e la difesa del ten. col. Pierluigi Ricco.

17. Le prospettazioni svolte in sede preprocessuale, tuttavia, non consentivano, ad avviso dell'Attore pubblico, di superare l'addebito contestato nell'invito a dedurre del 22 marzo 2023

A fronte delle risultanze e delle prospettazioni difensive svolte, ritenendo assenti concreti elementi di segno opposto, la Procura ha ritenuto che non potesse neanche essere accolta la prospettiva difensiva che proponeva una diversa quantificazione equitativa del danno che tenesse conto anche dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi *“per il sacrificio che arrecherebbe ancora una volta alla funzione e ai correlati fondamentali e irrinunciabili canoni di programmazione e organizzazione del lavoro”*.

18. Pertanto, la contestazione di responsabilità è stata confermata con la citazione introduttiva del presente giudizio per il complessivo importo di € 18.551,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno in favore del Ministero della Difesa – Accademia Militare di Modena, ripartito tra i convenuti a titolo di responsabilità parziaria nella misura di seguito indicata:

1) Davide Scalabrin per € 9.275,93;

2) Giuseppe Manzi per € 5.410,96;

3) Pierluigi Ricco per € 3.864,96.

19. In data 22 settembre 2023, il Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, ritenendo sussistenti le condizioni per applicare l'art. 131 del codice della giustizia contabile, avente ad oggetto la disciplina del rito monitorio, ha decretato la possibilità per i convenuti di pagare l'80% dell'addebito a ciascuno richiesto, somma comprensiva di rivalutazione monetaria e di

interessi legali.

Il solo ten. col. Pierluigi Ricco ha accettato l'addebito ridotto (pari ad € 3.091,97) ovvero l'80% € 3.864,96 quale danno contestato in citazione e, conseguentemente ai sensi dell'art. 132, comma 3, del codice della giustizia contabile, il Presidente, con ordinanza n. 11 dell'8 novembre 2023, ha disposto nei suoi confronti la cancellazione della causa dal ruolo e la prosecuzione del giudizio nei soli confronti degli altri due convenuti.

20. In data 16.01.2024, il convenuto **ten. col. Manzi** ha depositato, tramite il proprio avvocato, una comparsa di costituzione e risposta.

Preliminarmente, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 87 del codice della giustizia contabile stante l'asserita assenza di concreto riferimento a quanto indicato nell'invito a dedurre notificato al convenuto ed alle deduzioni da questi prodotte. In particolare, sostiene che *“l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ricostruisce in maniera parziaria le difese avanzate dal Manzi, trascurando aspetti fondamentali che avrebbero, se valutati correttamente, sottratto quest'ultimo dal presente giudizio di responsabilità”*.

Nel merito la difesa del ten. col. Manzi, innanzitutto, riferisce che:

“il Santoro risultava nella pianta organica dell'Accademia quale assistente amministrativo nell'ambito della gestione contabile delle lavorazioni dell'officina sita presso la caserma Pisacane. Durante il suo servizio presso l'Accademia, al Santoro veniva affidato un incarico aggiuntivo consistente nella gestione degli alloggi A.P.P. ad uso foresteria e nello svolgimento di attività amministrative, gestionali e logistiche connesse alla carica di aiuto cassiere per la riscossione delle rette dei suddetti alloggi”.

Pertanto: *“Come precisato dal tenente colonnello Manzi nella memoria difensiva depositata in sede istruttoria e nelle dichiarazioni rese in sede di audizione, lo stesso ha inteso il provvedimento di messa disposizione del comandante del reparto comando del Santoro, come disposizione sostitutiva in relazione alla revoca dell’incarico aggiuntivo.*

Infatti, il Santoro continuava a mantenere la propria posizione in organico quale assistente amministrativo nell’ambito della gestione contabile delle lavorazioni dell’officina presso la caserma Pisacane, (come inconfutabilmente risultava dalla pianta organica che si allega in atti)”.

Inoltre, sostiene che il tenente colonnello Manzi nella sua funzione, così come anche successivamente il tenente colonnello Ricco, nulla potevano fare di più in relazione alla gestione dell’impiego del Santoro.

Infatti, *“come precisato in sede di audizione e anche documentato”,* il colonnello Manzi, di fatto, non aveva la concreta possibilità di gestire il personale, trattandosi di attività che era stata avocata a sé dal Generale comandante (come risulterebbe dall’atto dispositivo n. 1 del 2021 e del 2022, di cui si chiede sia disposta l’esibizione da parte dell’Accademia Militare di Modena).

A tal fine riproduce dettagliatamente *“l’Organizzazione Gerarchico Funzionale dell’Ente Accademia Militare”,* come già riportata in sede di deduzioni difensive a seguito dell’invito a dedurre.

Evidenzia *“inoltre che è stato anche approfonditamente documentato, che in sede di valutazione delle performance, non è mai emersa alcuna criticità in relazione all’impiego effettivo del Santoro. Infatti, anche successivamente alla rimozione dell’incarico aggiuntivo relativo alla gestione degli alloggi, è rimasta*

comunque aperta la valutazione della performance del Santoro che ha dato esito positivo”.

Pertanto, afferma l'assoluta insussistenza di dolo o colpa grave addebitabile nella vicenda al ten. Col Manzi.

Inoltre, sostiene che certamente *“la confusione venutasi a creare in relazione alla posizione effettiva del Santoro, dopo la rimozione dall’incarico di gestione degli alloggi, ha potuto creare delle difficoltà organizzative in seno all’Accademia, relativamente alla tipologia di impiego da attribuire allo stesso, che esclude ogni e qualsivoglia responsabilità, posto che l’eventuale condotta ove ritenuta forzosamente poco vigile ed attenta da parte del ten. col. Manzi, deve ritenersi neutralizzata dalla disorganizzazione della P.A. di appartenenza (che il deducendo ha più volte contestato soprattutto in ordine all’impiego del personale, sia civile che militare)”.*

Infine, afferma l'insussistenza del danno da sottoimpiego del dipendente Santoro, la cui quantificazione in citazione è comunque oltremodo eccessiva, in quanto:

“la Procura attrice sembra trascurare la circostanza che le irregolarità nello svolgimento del compito relativo alla gestione degli alloggi da parte del Santoro, che ne ha determinato la revoca dal detto incarico aggiuntivo, ha fatto scaturire la necessità che lo stesso fosse sottoposto per un certo periodo allo svolgimento di funzioni che non comportassero particolari responsabilità, in modo da poterne valutare la relativa condotta al fine di potere recuperare quella fiducia necessaria per il reimpiego del detto dipendente in funzioni di comprovata responsabilità. (...)

la funzione di assistente amministrativo addetto alla gestione contabile

dell'officina - mansione principale risultante dalla pianta organica - che non era mai stata revocata al Santoro, e che lo stesso continuava a svolgere regolarmente anche successivamente alla revoca dell'incarico di gestione degli alloggi, non era incompatibile con le condotte che allo stesso venivano addebitate, in quanto si trattava di una mansione che non comportava gestione economica e o di denaro pubblico, bensì riguardava la contabilità finalizzata all'approvvigionamento e carico e scarico dei materiali per il corretto funzionamento dell'officina in questione (...).

Ragion per cui, è giustificabile che il Manzi ritenesse che lo stesso continuasse a svolgere la detta mansione, considerando il Santoro a disposizione del Reparto comando solo per l'attribuzione allo stesso di mansioni aggiuntive che si sarebbero dovute andare a sostituire alla funzione aggiuntiva della gestione degli alloggi allo stesso revocata, per accertata condotta irregolare, in ordine al recupero e gestione delle rette mensili.

Orbene alla luce di quanto sopra, l'attività, per così dire meno gravosa di responsabilità, di fatto posta in essere dal Santoro nel periodo oggetto di contestazione, che si è resa necessaria per un più proficuo reimpiego dello stesso dopo un adeguato e indispensabile periodo di osservazione, ove consistente anche solo nella gestione delle e-mail e delle telefonate, così come degli altri compiti che giornalmente gli venivano affidati nell'ambito del reparto comando, ha comunque consentito un proficuo utilizzo del dipendente tale da evitare appunto il danno contestato ingiustamente dalla Procura nell'ipotesi in questione.”.

In conclusione, chiede, quindi, il rigetto della domanda e, in subordine, un'ampia riduzione della quantificazione dell'addebito a carico del ten. Col.

Manzi.

21. Il convenuto **gen. Scalabrin** si è costituito in giudizio in data 17.01.2024 chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza ed insussistenza del danno erariale nonché per mancanza dell'elemento soggettivo minimo della colpa grave e, in subordine, la riduzione dell'addebito per erronea quantificazione dello stesso.

In ordine alla quantificazione del danno erariale contesta in particolare l'incongruenza della stessa *"allorquando opera una riduzione del solo 9% rispetto a quanto determinato e calcolato sulla base degli emolumenti stipendiali percepiti dal Santoro nell'anno considerato"*.

Invece il predetto asserito danno dovrebbe essere rideterminato decurtando dalle somme contestate quelle corrispondenti ai giorni in cui il Santoro non ha prestato servizio in maniera legittima per un totale di 170 giorni, corrispondenti al 47% circa dei 365 giorni presenti in un anno (totale cui si perviene sommando i giorni non lavorativi - cioè il sabato, e quelli festivi - pari a 113 giorni alle legittime assenze per vari motivi del Santoro nel periodo contestato che furono pari a 57 giorni) *"in quanto si tratta di giorni in cui il dipendente, anche se non vi fosse stata la presunta interruzione del rapporto sinallagmatico, non avrebbe lavorato, ma avrebbe comunque percepito la retribuzione"*.

Per il resto, la memoria di costituzione riproduce buona parte delle argomentazioni già esposte nella relazione e negli approfondimenti istruttori trasmessi dal gen. Scalabrin a seguito delle richieste della Procura erariale nella fase istruttoria (versati in atti e già sopra sintetizzati, e che pertanto non vengono nuovamente riportate).

Inoltre, il convenuto, in ordine al provvedimento di rimozione del Santoro da lui adottato ed all'affermata piena legittimità (con riferimento alla quale menziona anche giurisprudenza T.A.R.) dell'assegnazione del sig. Santoro a disposizione del Comandante del Reparto Comando dell'Accademia Militare per attività di carattere amministrativo, gestionale e logistico (che "si traduce in una formula elastica volta a descrivere la possibilità per il Santoro di essere impiegato, **esclusivamente** da parte del suo Comandante di Corpo, in base alle esigenze che vengono a determinarsi nel quotidiano, in ambito amministrativo, gestionale e logistico") specifica che:

- alla base del provvedimento militava una almeno provvisoria sospensione del rapporto di fiducia con il dipendente;
- il Santoro non è stato destinatario di mutamenti di matrice logistica, in quanto sempre assegnato al Reparto Comando ed anzi con collocazione nello stesso corridoio del proprio Comandante di Corpo (...);
- invero, rispetto al passato, l'assegnazione del nuovo incarico non comportava alcuna differenza pratica in ordine all'impiego: il Comandante del Reparto Comando era ed è il Comandante di Corpo del Santoro, responsabile in via autonoma e diretta del relativo impiego. La grande differenza rispetto al passato è da individuarsi nel fatto che al Comandante di Corpo spettava anche la concreta e reale determinazione pratica "del fare", "dell'agire" del Santoro;
- il Comandante dell'Accademia, a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, adottava pertanto, e tempestivamente, una misura che avrebbe consentito, da un lato al Santoro di continuare a rendere il relativo servizio e dall'altro permetteva al Suo Comandante di Corpo (nell'ordine

Manzi e Ricco) di esercitare un maggior controllo nei confronti di una persona che, al tempo prima facie, appariva il responsabile dell'appurato ammanco di cassa, come successivamente è risultato accertato in sede giurisdizionale;

- pertanto, il Santoro era posto, anche logisticamente, alle dirette dipendenze del proprio Comandante di Corpo con finalità ad un tempo rimediali e preventive;
- porre il Santoro a disposizione del Comandante del Reparto, ovvero del suo Comandante di Corpo, significava intanto assicurare un controllo diretto e immediato su un soggetto che aveva dimostrato, ferma la presunzione di non colpevolezza, di essere capace di macchiarsi di una condotta non legittima.

Significava affidare la concreta assegnazione dei compiti del SANTORO al suo Comandante di Corpo ovvero a colui cui già spettava la gestione dell'impiego del SANTORO, colui che aveva una conoscenza concreta e personale del Dipendente, senza tralasciare che entrambi lavoravano e lavorano nella stessa struttura militare, a differenza del Comandante dell'Accademia che opera (...) presso Palazzo Nazionale, a circa tre chilometri dalla Caserma "Pisacane", sede del Reparto Comando, fattore questo che non può non ostacolare il presunto compito di vigilanza e controllo non ottemperato secondo l'accusa.

Pertanto, "pare opportuno precisare che le azioni e **le responsabilità relative all'impiego del personale non ricadono nella sfera del Datore di Lavoro, ma in quella del Comandante di Corpo** (queste figure potrebbero non coincidere come nel caso de quo), **il quale è l'unico responsabile rispetto**

agli incarichi dati ai propri dipendenti (...).

Pertanto, è da intendersi errato il percorso logico deduttivo seguito dalla Procura, la quale partendo dal solo presupposto che il Gen. D. Scalabrin riveste la qualità di Datore di Lavoro, ritiene che da tale incarico derivino degli stringenti obblighi di vigilanza e controllo in materia di impiego, anche rispetto a personale che individui il proprio Comandante di Corpo in altro Ufficiale Superiore.”.

*Tuttavia la memoria di costituzione precisa che comunque “il Gen. D. Scalabrin **non si è in nessun modo disinteressato** della collocazione del sig. Santoro, ha svolto infatti diversi incontri con i propri collaboratori per discutere con loro eventuali iniziative da intraprendere, chiedendo altresì una relazione al Col. Oggero, Capo Ufficio Personale e Benessere, il quale ha risposto affermando che al Santoro erano state fatte proposte di altri incarichi e che, in ogni caso, la propria condotta era volta a risolvere la situazione del Santoro”.*

Afferma, poi, che il danno erariale contestato è comunque inesistente poiché è insussistente l'accusa di non impiego del Santoro perché in realtà questi “fu impiegato in diverse attività durante il periodo contestato” dal proprio Comandante di Corpo;

*Infatti “le mansioni affidategli durante lo smart working erano state indicate in: controllo delle mail e aggiornamenti telefonici dalle ore 8.00 alle ore 12.00, disconnessione e aggiornamenti telefonici dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e a disposizione del Comandante del Reparto Comando dalle 12.00 alle 16.00 (dal lunedì al giovedì); pertanto appare evidente che **il sig. Santoro ha ricevuto una serie di mansioni da svolgere, commisurate al suo ruolo. Si***

*precisa poi che dalle 14.00 alle 16.00, momento in cui il Santoro era a disposizione delle necessità del Comandante, non vi è alcuna indicazione scritta di cosa facesse, ragionevolmente perché il Comandante, qualora avesse dei compiti da assegnare, si rivolgeva direttamente in via orale al Santoro, senza perdere tempo inutile a scrivere indicazioni che poteva riferire a voce; d'altra parte **non vi era alcun obbligo di impartire ordini in forma scritta.**"*.

La difesa del convenuto gen. Scalabrin esclude in ogni caso ogni profilo di colpevolezza che possa assurgere al grado della colpa grave, in mancanza della quale non è possibile vi sia affermazione di responsabilità per danno erariale.

22. All'udienza del 7 febbraio 2024, il Pubblico ministero ha insistito nella condanna, come da atto introduttivo del giudizio.

Al riguardo ha evidenziato come nella vicenda si sia verificata una catena di responsabilità omissive tra loro strettamente collegate.

Dopo la revoca del sig. Pasquale Santoro disposta dal Gen. Scalabrin, detto impiegato è rimasto in posizione di attesa per un anno, nonostante la comunicazione mensile che prima il ten. col. Manzi e, poi, il ten. col. Ricco indirizzavano al superiore in ordine al persistente "*non adeguato impiego*" del dipendente.

La mansione di mera messa a disposizione del Comandante del Reparto Comando risulta, inoltre, in contrasto con la normativa in materia di pubblico impiego privatizzato cui il dipendente civile Santoro (che non è un militare) è assoggettato. Tale normativa non la consente ed infatti dopo un anno di attesa a questi sono state assegnate delle specifiche mansioni amministrative.

L'Attore pubblico ha ricordato, poi, che il convenuto Manzi ha sostenuto, del tutto non verosimilmente, di essere stato convinto che Santoro lavorasse, nel periodo contestato, quale addetto alla gestione contabile dell'officina quale mansione principale.

Questa circostanza, oltre a non risultare in atti in alcun modo, è smentita anche dal fatto che dopo un anno gli sono state conferite delle effettive nuove funzioni, mentre se davvero egli fosse stato impiegato quale contabile in officina non sarebbe stato necessario.

In conclusione, osserva che, se da un lato il Gen. Scalabrin, quale datore di lavoro, avrebbe dovuto a seguito della rimozione disposta provvedere ad assegnare un nuovo incarico specifico al Santoro secondo le norme del pubblico impiego privatizzato, dall'altro i ten. col. Manzi e Ricco avevano la diretta disponibilità del dipendente e avevano il dovere di impiegarlo effettivamente.

23. Il patrocinatore del convenuto Manzi ha dichiarato che il suo assistito ha spesso chiesto che al Santoro venisse assegnata una specifica mansione, come emerge in atti dalla relazione del col. Oggero, Capo Ufficio Personale e Benessere, che riferisce di essersi occupato più volte della situazione del Santoro cui sono state proposte più volte delle funzioni che, a quanto pare, questi aveva sempre rifiutato.

La messa a disposizione del Comandante del Reparto Comando era in modo evidente temporanea in attesa si chiarisse la vicenda processuale del Santoro, ma era il Gen. Scalabrin il titolare del potere di assegnare una funzione definitiva al predetto. Ad ogni modo vi è stata una mancanza di chiarezza delle disposizioni impartite.

Comunque, il Santoro nel corso dell'anno contestato non è affatto rimasto inoperoso, non risulta alcun disservizio e, pertanto, la condotta del ten. col Manzi non è censurabile né dal punto di vista oggettivo del danno (che è inesistente) né da quello soggettivo della colpevolezza.

In conclusione, chiede il rigetto della domanda e, in via subordinata, un'ampia riduzione dell'addebito.

24. Il difensore del gen. Scalabrin ha ricordato la giurisprudenza del TAR che evidenzia la legittimità della posizione "a disposizione" in ambito militare.

Il suo assistito aveva ordinato che il Santoro fosse posto a disposizione del comandante del Comando Reparto, dopo di che non poteva sapere cosa facevano effettivamente i singoli dipendenti né poteva legittimamente sostituirsi ai ten. col. Manzi e Ricco. Non risulta, poi, da alcuna parte che tale incarico fosse temporaneo, come sostenuto dal difensore del convenuto Manzi. Ad ogni modo egli non si era affatto disinteressato della vicenda.

Infine, ha evidenziato che la messa a disposizione del Comandante del Reparto Comando dell'Accademia Militare per attività di carattere amministrativo, gestionale e logistico non sia affatto una disposizione generica, così come il controllo delle mail e gli aggiornamenti telefonici dalle ore 8.00 alle ore 12.00, nonché la disconnessione e gli aggiornamenti telefonici dalle ore 12.00 alle ore 14.00 ed infine l'essere a disposizione del Comandante del Reparto Comando dalle 12.00 alle 16.00 costituivano compiti specifici ed effettivamente resi.

In conclusione, chiede che sia respinto ogni addebito e, in subordine, che questo sia al massimo ridotto.

Considerato in

DIRITTO

25. La fattispecie di danno erariale sottoposta all'esame della Corte attiene, secondo la prospettazione accusatoria, ad un'ipotesi di pregiudizio patrimoniale diretto da dispersione delle energie lavorative di un pubblico dipendente e dalla relativa spesa pubblica sostenuta a titolo di retribuzione con una connotazione di disutilità con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale immanente al rapporto di lavoro.

Danno eziologicamente reputato riconducibile al contegno omissivo antidoveroso di stampo gravemente colposo dei Comandanti del Reparto Comando *pro tempore* che si sono avvicendati nella funzione nel periodo contestato (marzo 2022 – febbraio 2023) e cioè:

1) il **ten. col. Giuseppe Manzi** (per il periodo marzo – settembre 2022)

2) il **ten. Col. Pierluigi Ricco** (per il periodo ottobre 2022 – febbraio 2023, ma nei cui confronti è stata disposta, come detto, la cancellazione della causa dal ruolo avendo accettato di pagare l'80% del danno contestato nell'atto di citazione)

nonché del **Gen. Davide Scalabrin** (per tutto il periodo indicato), Comandante dell'Accademia Militare di Modena e datore di lavoro.

26. Il Collegio deve, innanzitutto, delibare l'eccezione preliminare in rito formulata dal patrocinatore del convenuto Manzi che ha sostenuto la nullità dell'odierna citazione ai sensi dell'art. 87 c.g.c. per assenza di concreto riferimento a quanto indicato nell'invito a dedurre notificato al convenuto ed alle deduzioni da questi prodotte.

In particolare, sostiene che *“l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ricostruisce in maniera parziaria le difese avanzate dal Manzi, trascurando*

aspetti fondamentali che avrebbero, se valutati correttamente, sottratto quest'ultimo dal presente giudizio di responsabilità".

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ten. col. Manzi, la Corte osserva che la citazione all'odierno esame riproduce adeguatamente (anzi, quasi pedissequamente) tutte le contestazioni e le circostanze rilevanti evidenziate nel corrispondente invito a dedurre dando, in aggiunta, ampio e soddisfacente spazio alle difese contenute nelle deduzioni e audizioni dei soggetti previamente invitati ed evitando, solo e peraltro opportunamente, di riprodurre ulteriormente gli argomenti e i fatti esposti nella parte in cui si è dato conto delle risultanze della precedente fase istruttoria (come sinteticamente riportato nella parte in fatto di questa sentenza). Pertanto l'eccezione di nullità della citazione ex art. 87 c.g.c. proposta dal convenuto Manzi risulta palesemente infondata e va rigettata.

27. Nel merito, la domanda attorea merita parziale accoglimento per le considerazioni di seguito esposte.

Al riguardo, innanzitutto, si premette che, in osservanza del principio di sinteticità degli atti del Giudice di cui all'art. 5, comma 2, del c.g.c., ci si limiterà a riportare, dalla citazione attorea, dalle memorie dei convenuti e dalla considerevole mole di atti versati nel presente procedimento, quanto strettamente necessario al fine dell'odierno decidere, rinviando per il resto a quanto riportato dettagliatamente negli atti stessi.

Sotto il profilo soggettivo la condotta documentata agli atti del giudizio in esame, perpetrata dai convenuti Scalabrin e Manzi nell'ambito delle rispettive posizioni funzionali, si pone in aperta, grave e palese violazione degli obblighi di diligenza e di cura dell'interesse pubblico correlati alla rispettiva posizione

di vertice.

È indubbio che le condotte in contestazione superano la soglia minima richiesta per l'addebito di responsabilità, integrando gli estremi della colpa grave (come evidenziato in citazione).

Risulta, infatti, *ex actis* e, ad avviso del Collegio, già in modo evidente dall'esposizione della vicenda per come riassunta nella parte in fatto, un quadro di negligenza rappresentata da plurime condotte omissive gravemente colpose, ciascuno per la sua parte, sia nel gen. Scalabrin sia nei comandanti del Reparto Comando che si sono succeduti (Manzi e Ricco), a disposizione dei quali il Santoro era stato collocato dopo l'emersione dell'ammanco relativo all'attività di riscossione delle rette degli alloggi ad uso foresteria.

Ciò ha dato inizio ad una fase (invero troppo lunga) di attesa e di difficoltà organizzative di impiego che è stata ampiamente riconosciuta dagli stessi Scalabrin e Manzi nelle relazioni istruttorie, nelle memorie difensive e negli interventi in udienza dei difensori (come risulta in atti e riportato nella parte in fatto, cui si fa rinvio), senza che nessuno dei protagonisti di questa vicenda abbia adottato misure effettive per risolvere in tempi accettabili la situazione, limitandosi a scaricare sostanzialmente l'un con l'altro le responsabilità del sostanziale mancato impiego (non utilizzazione) del dipendente civile sig. Pasquale Santoro per un anno.

La circostanza fattuale che non vi sia stato effettivo utilizzo del dipendente sig. Pasquale Santoro è sostanzialmente riconosciuta ed ammessa dagli stessi convenuti.

Il gen. Davide Scalabrin, a pag. 11 e 12 della propria memoria di costituzione, ad es., osserva che egli non si era affatto disinteressato della questione e di

aver avuto diversi incontri al fine di risolvere la situazione del Santoro (cioè, del suo non adeguato impiego), ammettendo, quindi, di essere ben consapevole del non impiego del Santoro, ma non ha adottato iniziative effettive di stimolo e di intervento.

Al riguardo ha sostenuto di aver disposto che il Santoro fosse a disposizione dei comandanti del Comando Reparto (anche al fine *“di esercitare un maggiore controllo nei confronti di una persona che, al tempo prima facie, appariva il responsabile dell'appurato ammanco di cassa, come successivamente è risultato accertato in sede giurisdizionale”*), ma che dopo non poteva conoscere cosa precisamente facessero i singoli dipendenti dell'Accademia militare né che poteva legittimamente sostituirsi ai ten. col. Manzi e Ricco.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che la situazione del Santoro, proprio per i motivi sopra indicati, non era comparabile a quella degli altri dipendenti dell'Accademia.

Ad avviso del Collegio, la collocazione del sig. Pasquale Santoro meritava, infatti, ben altra attenzione e vigilanza da parte del Generale Comandante vista la delicatezza e l'importanza della vicenda che aveva coinvolto il Santoro e che aveva, giustamente, indotto il Generale a rimuoverlo dagli incarichi nello svolgimento dei quali si era realizzato l'ammanco.

Inoltre, mensilmente venivano indirizzate al gen. Davide Scalabrin comunicazioni dagli ufficiali Manzi prima, poi, Ricco sul persistente *“non adeguato impiego”* del Santoro (con evidente eufemismo dovuto alla cautela che in casi consimili la burocrazia notoriamente adotta per *“autotutela”*), e ciò evidenzia, graniticamente, la piena conoscenza che tutti gli attori della presente vicenda avevano della reale situazione: **il non utilizzo del**

dipendente civile sig. Pasquale Santoro.

Il convenuto Manzi, già nelle deduzioni all'invito a dedurre (e anche di questo, correttamente, l'Attore pubblico riferisce in citazione) e, poi, nella memoria di costituzione, ha sostenuto che, dopo la revoca del Santoro dall'incarico di gestore degli alloggi ad uso foresteria e di riscossore delle relative rette, aveva inteso, per errore scusabile, *"il provvedimento di messa disposizione del comandante del reparto comando del Santoro, come disposizione sostitutiva in relazione alla revoca dell'incarico aggiuntivo. Infatti il Santoro continuava a mantenere la propria posizione in organico quale assistente amministrativo nell'ambito della gestione contabile delle lavorazioni dell'officina presso la caserma Pisacane.*

Inoltre la predetta *"funzione di assistente amministrativo addetto alla gestione contabile dell'officina - mansione principale risultante dalla pianta organica - che non era mai stata revocata al Santoro, e che lo stesso continuava a svolgere regolarmente anche successivamente alla revoca dell'incarico di gestione degli alloggi, non era incompatibile con le condotte che allo stesso venivano addebitate, in quanto si trattava di una mansione che non comportava gestione economica e o di denaro pubblico, bensì riguardava la contabilità finalizzata all'approvvigionamento e carico e scarico dei materiali per il corretto funzionamento dell'officina in questione".*

Orbene - a parte la considerazione che lo svolgimento delle funzioni di addetto alla gestione contabile dell'officina, proprio per come descritte dallo stesso Manzi, pare altrettanto inopportuna, nel caso di specie, di quelle che espressamente erano state espressamente revocate al Santoro a seguito della scoperta dell'ammanco - è lo stesso convenuto Manzi, già nelle

deduzioni difensive (cfr. pag. 3) all'invito a dedurre, a dichiarare che, sino alla rimozione disposta dal gen. Davide Scalabrin con provvedimento del 25.02.2022, il Santoro *"in precedenza, si era esclusivamente occupato della gestione degli alloggi APP, dal quale era stato rimosso, proprio in via della responsabilità amministrativa che ne conseguiva"*.

È del tutto plausibile, invece, che proprio perché in realtà il Santoro non svolgeva affatto (anche) le funzioni di contabile dell'officina che il gen. Davide Scalabrin, nel suo atto di rimozione, avesse fatto solo riferimento alla rimozione dall'incarico di gestore degli alloggi ad uso foresteria e di riscossore delle rette, che evidentemente erano diventati di fatto gli unici incarichi che il Santoro svolgeva.

Pare, comunque, estremamente censurabile e non mero errore scusabile, come invece sostenuto in memoria di costituzione (e in ogni caso ben poco credibile), che il ten. col. Manzi, a disposizione del quale era stato posto il Santoro, non abbia avuto modo o necessità di informarsi o di venire a sapere che detto dipendente non svolgesse alcuna altra attività (che non risulta in effetti in alcun modo in atti) e cioè che non fosse tornato affatto a svolgere il suo *"incarico principale"* di assistente amministrativo addetto alla gestione contabile dell'officina.

E comunque sul punto la difesa non offre alcun elemento di prova a sostegno di tale tesi.

Invero, il P.M. in udienza ha evidenziato che questa circostanza, oltre a non risultare in atti in alcun modo, è smentita dal fatto che, dopo un anno di attesa, al Santoro siano poi state conferite delle effettive nuove mansioni, mentre se davvero egli fosse stato impiegato quale contabile in officina ciò non sarebbe

stato necessario.

E, in effetti, non risulta che tale “incarico principale” sia stato contestualmente revocato allorché l'8 febbraio 2023 gli è stato conferito l'incarico all'interno della Sezione Maggiorità del Reparto Comando.

Il difensore del gen. Davide Scalabrin ha anche ricordato la giurisprudenza del TAR che evidenzia la legittimità della posizione “a disposizione” in ambito militare.

Tuttavia, deve evidenziarsi che Santoro non è un militare bensì un dipendente civile e come tale assoggettato alle diverse norme del pubblico impiego privatizzato (come ricordato dal P.M. in udienza).

Come evidenziato dal difensore del convenuto Manzi in udienza, **la messa a disposizione del Comandante del Reparto Comando era in modo palese temporanea** in attesa si chiarisse la vicenda processuale del Santoro.

Il fatto che fosse un incarico temporaneo "di attesa", contrariamente a quanto invece argomentato in udienza dal difensore del gen. Davide Scalabrin, si evince dallo stesso tenore letterale della (più volte menzionata) mensile comunicazione dei Comandanti del Reparto Comando al generale (“il dipendente ... al momento non trova adeguato impiego stante gli eventi in cui è rimasto coinvolto. In attesa di nuovi sviluppi chiedo di prendere in considerazione la collocazione in lavoro agile per le giornate dal Dip. richieste, rimane comunque a mia disposizione per varie ed eventuali”).).

Tutto ciò rende già sufficientemente palese l'illecita carenza di effettivo impiego del Santoro per un anno, nonostante che tutti gli attori della vicenda fossero consapevoli della situazione.

Occorre, poi, rilevare l'evidente contraddizione in cui cadono le difese sia del

gen. Scalabrin che del ten. col. Manzi allorché:

- da un lato, hanno cura di evidenziare di aver posto e affrontato (nei modi più volte riportati) la questione del non utilizzo (“adeguato”) del Santoro;
- dall’altro lato, ribadiscono che, comunque, il Santoro era effettivamente impiegato in diverse mansioni (controllo delle mail, aggiornamenti telefonici e verbali richieste di volta in volta disposte dai Comandanti del Comando Reparto) tanto che il danno da dispersione delle energie lavorative del predetto e dalla relativa spesa pubblica sostenuta a titolo di retribuzione dovrebbe ritenersi insussistente.

I convenuti hanno pure riferito (da ultimo lo ha fatto il difensore del convenuto Manzi in udienza) che al Santoro era stato più volte proposto, nel periodo contestato, di accettare delle nuove specifiche mansioni, ma che questi aveva sempre rifiutato.

Il Collegio deve evidenziare, al riguardo, che risulta paradossale che non si potesse disporre un ordine di servizio senza l’assenso del dipendente, fermo restando che, con una casualità che lascia perplessi, appena pervenuto il decreto istruttorio della Procura contabile, subito dopo la situazione è stata sbloccata **utilizzando il dipendente civile sig. Pasquale Santoro**.

Infatti, non è certo priva di rilevanza nel supportare il convincimento del Collegio la coincidenza temporale tra;

- la data in cui si riesce finalmente a conferire un incarico effettivo al Santoro (8 febbraio 2023: “*data in cui accettava il nuovo incarico all’interno della Sezione Maggiorità del Reparto Comando*”, cfr. deduzioni a invito a dedurre del ten. col. Ricco);
- la data di avvio dell’istruttoria della Procura erariale in ordine alla *notitia*

damni di mancato utilizzo lavorativo del Santoro (decreto istruttorio della Procura n.15 del 3.02.2023);

- la data della relazione di riscontro del gen. Davide Scalabrin (pervenuta in Procura proprio il giorno 8.02.2023).

28. Per quanto sin qui evidenziato ne consegue che, il corredo probatorio ad avviso del Collegio appare adeguato al fine del decidere e, pertanto, non si ritiene necessario disporre alcuna integrazione documentale, come richiesto dal convenuto Manzi.

29. In buona sostanza, **il gen. Davide Scalabrin** pur dovendo intervenire solo in seconda battuta nel vigilare ed assicurare che al dipendente Santoro, nel periodo in cui era stato messo a disposizione dei Comandanti del Reparto Comando, fossero assegnate effettive mansioni lavorative ed adempimenti che giustificassero la sua remunerazione, **ha per lungo lasso tempo** (un anno intero) **omesso di interessarsene concretamente e di porre in essere atti di vigilanza e di impulso effettivi.**

Pur avendo mensilmente contezza da parte dei ten. col. Manzi e Ricco della sostanziale inattività del dipendente, egli ha tardato, poi, in maniera ingiustificabile nell'adozione di una nuova assegnazione effettiva al Santoro.

Il ten. col. Manzi ed il ten. col. Ricco, dal canto loro, hanno mancato di attivarsi concretamente e di impiegare effettivamente il Santoro che era stato posto a loro diretta disposizione e non hanno operato adeguatamente nell'attività di individuazione e di proposta di assegnazione di una nuova ed effettiva funzione al predetto.

Se è vero che per il ten. col. Manzi primo si è trattato di un periodo più lungo rispetto al ten. col. Ricco (7 mesi a fronte di 5), è anche vero che questi ha

dovuto gestire la situazione nel primo periodo (subito dopo l'emersione dell'ammanco, la formalizzazione delle accuse e la rimozione dall'incarico di vice cassiere del Santoro), nel quale è maggiormente giustificabile una (iniziale) difficoltà oggettiva di impiego del dipendente in compiti diversi da quelli dai quali era stato rimosso.

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura erariale, la responsabilità per il danno erariale da alterazione/interruzione del nesso sinallagmatico e da disutilità della spesa pubblica sostenuta per la retribuzione del Santoro debba imputarsi in parti uguali ai protagonisti della vicenda.

30. In ordine alla quantificazione del danno da imputare ai convenuti, il Collegio svolge le seguenti considerazioni.

E' pienamente verosimile e comprensibile che nell'Accademia militare siano stati vissuti un (iniziale) forte disagio e difficoltà organizzative relativamente alla tipologia di impiego da attribuire al Santoro a seguito delle sue pendenze giudiziarie e del conseguente venir meno di ogni fiducia nello stesso (se si tien conto pure del maggior rigore e disciplina che, giustamente, si riscontra in ambito militare e, ancor di più, in una istituzione così prestigiosa come l'Accademia militare di Modena).

Al riguardo occorre tener conto della tempistica della vicenda (ed il Collegio ne terrà conto nella quantificazione del danno risarcibile da parte dei convenuti e nell'esercizio del potere riduttivo):

- la rimozione del Santoro è stata disposta il 25.02.2022;
- il Gen. Davide Scalabrin in data 28.02.2022 ha trasmesso la segnalazione di danno erariale alla Procura contabile;

➤ il periodo contestato di (sostanziale) inoperosità del predetto va dal marzo 2022 al febbraio 2023.

Soltanto successivamente la vicenda processuale del Santoro per la responsabilità per danno erariale si è conclusa.

Infatti, dopo i tempi necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria e la fase preprocessuale, a seguito dell'udienza del 27.09.2023, in data 9.10.2023 è stata depositata la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 80/2023 di condanna del sig. Santoro.

Il Collegio, pertanto, reputa, per le suesposte considerazioni e motivazioni, di rideterminare equitativamente il danno da porre a carico degli odierni convenuti (in parti uguali non rinvenendosi, come detto, ragioni apprezzabili per diversificare l'importo dei reciproci addebiti), nell'esercizio del proprio potere riduttivo ed a fini di giustizia sostanziale onde ricondurlo a maggiore equità, con conseguente accoglimento parziale della pretesa attorea.

Pertanto, considerato che il complessivo importo delle competenze fisse corrisposte al sig. Santoro nel periodo considerato è pari ad € 20.386,64, reputa il Collegio che possa essere addebitato, quale danno erariale, ai tre responsabili, per le ragioni sopra esposte e nell'esercizio del proprio potere riduttivo, una percentuale del 50%, pari quindi ad € 10.193,32.

Tale importo deve essere, quindi, ripartito in parti uguali in € 3.397,77 a carico del convenuto Scalabrin ed € 3.397,77 a carico del convenuto Manzi, ai quali vanno addebitati i 2/3 dello stesso (come detto, nei confronti del ten. col Ricco, che ha accettato un addebito ridotto, è stata disposta la cancellazione dal ruolo).

31. In definitiva, il gen. Scalabrin ed il ten. col. Manzi devono essere, quindi,

condannati al risarcimento del danno patrimoniale per una somma pari ad € 3.397,77 ciascuno, comprensiva di rivalutazione monetaria.

32. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c. e sono poste a carico dei convenuti nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione o istanza, per le suesposte motivazioni

ACCOGLIE PARZIALMENTE

la domanda attorea, e per l'effetto

CONDANNA

Davide SCALABRIN (CF: SCLDVD68M09E970Z) e **Giuseppe MANZI** (CF: MNZGPP77H26D643J) al pagamento, in favore del Ministero della Difesa – Accademia Militare di Modena, della somma di € 3.397,77 per ciascuno, comprensiva della rivalutazione monetaria, nonché degli interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.

liquidano in € 32,00 per ciascuno.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Antonio Nenna

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 01 marzo 2024

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

F.to digitalmente